

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

374° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 30 SETTEMBRE 1989

INDICE

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 12^a (Igiene e sanità) *Pag.* 2

CONVOCAZIONI *Pag.* 8

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****12^a (Igiene e sanità)**

SABATO 30 SETTEMBRE 1989

24^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione*

COVI

indi del Presidente della 12^a Commissione

ZITO

Intervengono il ministro per gli affari sociali Jervolino Russo ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

Bomplani ed altri: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277)

Pollice e Corleone: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434)

Corleone ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484)

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509)

Pecchioli ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (1547)

Corleone ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554)

Tedesco Tatò ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604)

Filetti ed altri: Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613)

**e petizioni n. 94 e n. 113 attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, con l'esame degli emendamenti all'articolo 10. Il presidente Covi dà notizia dell'avvenuta presentazione di essi da parte del Gruppo federalista europeo-ecologista e di uno da parte del Governo.

Poichè i proponenti rinunciano ad illustrare gli emendamenti, si passa alla discussione generale. Interviene il senatore Spadaccia, il quale è favorevole alla proposta governativa di sopprimere il richiamo alle misure penali nell'articolo 10, che intende estendere la legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illegale di stupefacenti. Chiarito quindi il suo appoggio all'estensione delle misure di prevenzione di cui alle leggi nn. 575 del 1965 e 646 del 1982 alle persone indiziate di appartenere alle associazioni esercitanti il traffico degli stupefacenti, rileva tuttavia come l'efficacia della legge Rognoni-La Torre, nonostante successivi interventi del Parlamento, sia andato progressivamente scemando. Dal 1982 in poi i maggiori responsabili delle associazioni di tipo mafioso hanno limitato l'ostentazione dei loro beni, per indirizzare le loro ricchezze verso ambiti operativi meno noti. Bisogna riconoscere che non si è infatti in grado di seguire le attività finanziarie e in genere di intermediazione bancaria, specie in relazione alla liberalizzazione delle transazioni su scala europea.

Da queste riflessioni, il senatore Spadaccia giunge alla conclusione che assumere la legislazione antimafia a norma di riferimento per combattere il reinvestimento dei mezzi monetari illecitamente acquisiti con il traffico della droga non costituisce un rimedio risolutivo. L'intendimento repressivo sarà facilmente vanificato; invita dunque le Commissioni a non varare interventi illusori e propagandistici.

Il senatore Imposimato dà conto di un emendamento sostitutivo, sottoscritto anche dai senatori Battello e Salvato, tendente a sostituire il richiamo dell'applicabilità dell'articolo 10 alle persone indiziate, per sostituirlo con quello alle persone sottoposte alle indagini per l'appartenenza ad associazioni attive nel traffico di stupefacenti. Motiva tale proposta con l'esigenza di sintonizzare l'emananda legge con il nuovo codice di procedura penale e conclude il suo intervento manifestando il timore che l'articolo 10 non sia del tutto in grado di reprimere quelle attività illegali che con lodevole intento si vogliono combattere.

Interviene brevemente il senatore Gallo per dichiararsi d'accordo sia con l'emendamento del Governo, soppressivo delle parole «e quindi» che con quello or ora presentato dal senatore Imposimato.

Il senatore Strik Lievers esordisce criticando le modalità di lavoro, troppo spesso convulse, del comitato ristretto, per cui in numerosi punti, tra i quali l'articolo 10, si è predisposto un testo impreciso. Al dissenso di fondo della sua parte politica sull'impianto generale della legge, fa seguito la critica ad articoli, come questo, che si qualificano per la velleitarità nel reprimere i grandi traffici. Comprende l'intendimento migliorativo insito nella proposta del senatore Imposimato, ma la definisce insufficiente, e ribadisce essere del tutto superata la più volte richiamata legge Rognoni-La Torre.

Il senatore Onorato, condivisi i rilievi circa la fretta che ha improntato i ritmi lavorativi del comitato ristretto, si dichiara convinto che il garantismo nei diritti di libertà civile abbia una valenza diversa dal garantismo nei confronti dei diritti patrimoniali. Rileva altresì come si operi il rinvio alle disposizioni della legislazione antimafia, proprio mentre lo stesso Parlamento si rende conto dell'inadeguatezza di quella legislazione per combattere la delinquenza mafiosa.

L'intendimento di estendere ai traffici di droghe misure non solo patrimoniali, ma anche di prevenzione va accompagnato dalla consapevolezza che queste ultime misure hanno conosciuto negli anni esiti di segno

contrastante. Invita altresì a chiarire se tali misure si applichino indistintamente ai grandi trafficanti e ai numerosi casi dei consumatori-piccoli spacciatori. Conclude invitando alla massima riflessione su questo articolo e manifesta l'adesione agli emendamenti del Governo e del senatore Imposimato.

Il senatore Battello ritiene corretto il mantenimento dell'articolo 10, data la sua rilevanza all'interno del provvedimento, indipendentemente dall'obiezione, pure avanzata, circa il fatto che alla Camera si sta esaminando la stessa materia in un provvedimento di modifica della legge Rognoni-La Torre; ciò in quanto ove anche tale provvedimento, una volta approvato, contenesse norme diverse da quelle qui all'esame nulla vieterebbe di conformarsi ad esse. La questione di rilievo è invece, a suo avviso, se estendere o meno l'insieme delle norme già adottate contro le associazioni di tipo mafioso anche alle associazioni che svolgono traffico di droga. Il senatore Battello ritiene che debba darsi risposta positiva a tale questione.

Resta comunque il problema della formulazione più adeguata dell'articolo 10 in modo che sia chiaro che il richiamo fatto alla legge n. 575 del 1965 riguarda sia il campo della prevenzione che quello fiscale, patrimoniale penale e processuale-penale. Pertanto, a suo avviso, l'emendamento governativo, inteso ad espungere dal testo dell'articolo 10 il richiamo alle misure penali previste nell'anzidetta legge n. 575, rischia di impedire l'estensione dell'applicazione delle norme anche a tale campo.

Il senatore Pollice, nel ricordare come egli abbia sottoscritto un emendamento soppressivo dell'articolo 10 nel quadro di un intendimento complessivo di contrastare sul piano politico il provvedimento, non si dichiara contrario ad una estensione della legislazione antimafia alle associazioni coinvolte nel traffico di droga. Ritiene tuttavia che tale estensione non possa essere fatta *sic et simpliciter* indipendentemente dalle modifiche alla legge Rognoni - La Torre in discussione nell'altro ramo del Parlamento. In proposito ricorda come la larga applicazione della legge Rognoni - La Torre abbia dimostrato il fallimento di talune misure relative alla confisca dei beni di illecita provenienza, dal momento che i sequestri effettuati non hanno prodotto un grave danno all'attività mafiosa non riuscendo ad intaccare i settori fondamentali di arricchimento delle organizzazioni criminali, data la carenza di strumenti di indagine e la mancanza di convenzioni internazionali in materia.

Il senatore Corleone ritiene l'articolo in questione tautologico nella misura in cui le organizzazioni mafiose sono anche le stesse che organizzano il traffico di droga. Pertanto l'applicazione di tali norme, dal momento che già esiste una legislazione antimafia si limiterebbe alle associazioni di cui all'articolo 75 della legge n. 685 con la conseguenza che sarebbero passibili delle pene qui previste anche persone dedite al piccolo spaccio. È dell'avviso comunque che, ove le organizzazioni dedite al traffico di droga siano diverse da quelle mafiose, anche alle prime debbano essere applicate severe misure di carattere finanziario e patrimoniale che tuttavia devono essere ben definite, e non richiamate genericamente come si fa con l'articolo 10.

Il senatore Correnti si dichiara a favore del mantenimento del testo salvo aggiustamenti e mere revisioni lessicali. Condivide in proposito le osservazioni fatte dal senatore Battello ritenendo necessario il riferimento alle misure penali, lasciandosi poi alla magistratura l'interpretazione corretta di tale norma. Dichiarò infine che il Gruppo comunista sostiene una linea di

severità da parte dello Stato che tuttavia non deve andare in senso anti-garantistico.

Interviene quindi il senatore Casoli per esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati. Egli innanzitutto fa presente come in sede di Comitato ristretto il testo dell'articolo 10 fu predisposto sulla base di una scelta precisa, pur nella consapevolezza che alla Camera dei deputati si stavano discutendo le modifiche alla legge Rognoni - La Torre. Con l'articolo 10 si volle anticipare le misure in discussione nell'altro ramo del Parlamento, perchè ci si preoccupò che una eventuale omissione in tale materia avrebbe potuto essere interpretata come un segnale di dissenso rispetto alla volontà di estendere la legislazione antimafia anche alle organizzazioni compromesse nel traffico di droga. Rimandando a tempi successivi il lavoro di limatura del testo, esprime dunque parere contrario su tutti gli emendamenti totalmente o parzialmente soppressivi, salvo l'emendamento del Governo purchè sia chiaro che la soppressione del richiamo delle norme penali si riferisce esclusivamente alle norme penali sostanziali e non a quelle processuali. Si dichiara anche favorevole ad un emendamento del senatore Imposimato da intendersi come proposta di modifica di puro coordinamento. Con l'occasione illustra anche due emendamenti da lui presentati intesi a sopprimere il riferimento all'articolo 2 della legge n. 685 e ad inserire il riferimento alle norme processuali.

Il sottosegretario Castiglione è del medesimo avviso del relatore Casoli.

Quindi l'emendamento soppressivo di cui è primo firmatario il senatore Corleone è respinto. Parimenti sono respinti quattro emendamenti presentati dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice tendenti ad escludere il riferimento alla legge n. 575 del 1965 o ad alcuni articoli della stessa. È successivamente respinto un ulteriore emendamento di cui è primo firmatario il senatore Corleone tendente ad escludere il riferimento all'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 575, dopo una dichiarazione di voto favorevole dello stesso senatore Corleone. Parimenti non è accolto un emendamento presentato dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice tendente ad escludere il riferimento all'articolo 6 della legge n. 575, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Corleone e una contraria del senatore Onorato. Successivamente sono respinti altri tre emendamenti tendenti ad escludere il riferimento ad altri articoli della legge n. 575.

Altri quattro emendamenti, tutti tendenti ad escludere dal testo del comitato ristretto il riferimento ad alcuni articoli della legge n. 646 del 1982, sono poi respinti, mentre sulla successiva proposta di modifica del Governo per la soppressione del richiamo alle disposizioni penali della stessa legge intervengono: il senatore Onorato, che prospetta l'opportunità di una riflessione in materia, giacchè alcune disposizioni penali della legge Rognoni-La Torre dovrebbero continuare ad essere considerate; il senatore Battello, che ricorda l'avvenuta presentazione di un emendamento volto proprio ad una più corretta formulazione della norma, facendo però sostanzialmente salvo il riferimento in questione; il relatore Casoli il quale - nel consentire alla soppressione proposta dal Governo - presenta un suo emendamento tendente a far sì che nell'articolo 10 continuino ad essere considerate le sole norme penali processuali della legge Rognoni -La Torre. Tale emendamento è accolto, come pure quello del Governo.

Ugualmente approvato è l'emendamento, già illustrato dal senatore Imposimato, e da questi riformulato accogliendo un suggerimento del senatore Gallo, volto a sostituire il riferimento alle persone indiziate con quello alle persone sottoposte ad indagini per appartenenza ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti.

Pure accolta è una modifica proposta dal relatore Casoli, e di tenore analogo ad un'altra già illustrata dal senatore Corleone, per sopprimere un erroneo riferimento all'articolo 2 del testo in discussione, con riserva di rivedere, in sede di coordinamento e in relazione al probabile inserimento di nuove disposizioni, se sarà necessario fare a queste ultime espresso richiamo.

Le Commissioni riunite respingono invece un emendamento dei senatori federalisti europei-ecologisti e del senatore Pollice (volto a limitare il campo di applicazione della norma ai soli casi in cui il valore degli stupefacenti oggetto dell'associazione sia superiore a dieci milioni), dopo dichiarazioni di voto in senso favorevole del senatore Corleone, in senso contrario dei senatori Gallo ed Imposimato, e dopo che il senatore Onorato ha motivato la sua astensione, rilevando come l'emendamento avesse fini apprezzabili ma li perseguisse attraverso una formulazione impropria.

Si passa poi alla votazione dell'emendamento dei senatori comunisti volto a recuperare, in una diversa e più precisa formulazione, il riferimento alle norme penali della legge Rognoni-La Torre, soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento governativo.

Il senatore Onorato invita i proponenti a riflettere sull'opportunità di riscrivere l'emendamento facendo menzione solo di alcune delle norme penali sostanziali della legislazione antimafia. Dissente il senatore Battello, il quale ritiene più opportuno il mantenimento di un rinvio di carattere generale alle norme in questione, fermo restando che sarà compito dell'interprete - secondo i principi del diritto - valutare caso per caso circa l'applicabilità delle singole disposizioni.

Il senatore Gallo condivide l'avviso testè espresso dal senatore Battello, in ordine alla questione posta dal senatore Onorato. Peraltro non è favorevole nel merito dell'emendamento in votazione.

Concluso così l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10, si passa a quello delle proposte tendenti ad introdurre, dopo di esso, una serie di articoli aggiuntivi.

Si affronta per primo un emendamento, presentato dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista unitamente al senatore Pollice, illustrato dal senatore Corleone, il quale fa presente che esso prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo, sia stabilito l'elenco delle sostanze steroidi, anabolizzanti e stupefacenti di cui non è consentito l'uso nelle pratiche sportive. Occorre dare un segnale - rileva il senatore Corleone - sul disvalore dell'uso di sostanze che consentono il raggiungimento di prestazioni sportive altrimenti irraggiungibili, falsando il significato delle competizioni.

Il relatore Condorelli, pur condividendo le affermazioni del senatore Corleone sul disvalore dell'uso degli steroidi e degli anabolizzanti, si esprime in senso contrario sull'emendamento, in quanto tali sostanze non possono essere assimilate agli stupefacenti.

Il sottosegretario Castiglione si esprime in senso analogo al relatore Condorelli.

Il senatore Strik Lievers, nel preannunciare il suo voto favorevole, dichiara di non condividere le affermazioni del relatore e sottolinea che se si vuol fare una legge che penalizzi l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, la questione trattata nell'emendamento è del tutto pertinente.

Il senatore Sirtori preannuncia il voto favorevole e rileva che proprio mentre alla Camera è in discussione il disegno di legge contro il *doping*, è necessario dare un segnale immediato al Paese. Infatti quel disegno di legge avrà presumibilmente tempi di approvazione lunghissimi, mentre il problema è grave e urgente.

L'emendamento viene respinto dalle Commissioni.

Il senatore Strik Lievers illustra poi un emendamento, da lui sottoscritto unitamente ai senatori del Gruppo federalista europeo-ecologista ed al senatore Pollice, anche esso tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10. Tale articolo riformula l'articolo 686 del codice penale aggravando il regime sanzionatorio per l'importazione ed il commercio abusivi di bevande alcoliche. Egli rileva che in ogni normativa riguardante le sostanze psicoattive deve rientrare l'alcool, perchè è la sostanza psicoattiva di maggior pericolosità sociale in Italia.

Il relatore Condorelli esprime parere negativo sull'emendamento rilevando come già esistano normative al riguardo.

In senso analogo si esprime il sottosegretario Castiglione.

Il senatore Sirtori, nell'annunciare il voto favorevole, rileva che il testo proposto dal Comitato ristretto ha carattere molto restrittivo perchè non fa riferimento, oltre che all'alcool, al tabacco. Fra l'altro anche per quanto riguarda le nuove disposizioni sulla circolazione stradale, si cerca di reprimere l'abuso di bevande alcoliche, in quanto da più parti se ne riconosce la grande pericolosità.

L'emendamento viene respinto dalle Commissioni.

Il presidente Covi dichiara poi, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, improponibili perchè estranei all'oggetto della discussione nove emendamenti presentati dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice. Essi tendevano a modificare disposizioni della legge n. 575 del 1965 e della legge n. 646 del 1982.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Sanità)

Lunedì 2 ottobre 1989, ore 10, 16 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).
- POLLICE e CORLEONE. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).
- CORLEONE ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).
- Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).
- PECCHIOLI ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).
- CORLEONE ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).
- FILETTI ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

e delle petizioni 94 e 113 attinenti ai suddetti disegni di legge.